

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1304)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1970
(V. Stampato n. 2629)*

**presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1970*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, concernente l'emissione di una moneta da lire 1.000 commemorativa del centenario di Roma Capitale d'Italia

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, concernente l'emissione di una moneta da lire 1.000 commemorativa del centenario di Roma capitale d'Italia, con la seguente modificazione:

Dopo il primo comma dell'articolo 4 è inserito il seguente comma:

« Sulla predetta quota graveranno anche gli eventuali compensi di cottimo da erogare, con decreti del Ministro del tesoro, agli impiegati e agli operai della Zecca, anche in deroga ai limiti previsti dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modifiche, in relazione alle particolari esigenze ed allo stato delle lavorazioni della moneta suddetta ».

ALLEGATO

Decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 27 giugno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare norme per assicurare in tempo utile l'emissione di una moneta commemorativa del primo centenario di Roma capitale d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da lire mille commemorative del primo centenario di Roma capitale d'Italia.

ARTICOLO 2.

Con propri successivi decreti, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche ed artistiche delle monete di cui al precedente articolo 1 nonché il relativo contingente.

ARTICOLO 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data dalla quale le monete d'argento da lire 1.000, di cui al presente decreto-legge, avranno corso legale.

ARTICOLO 4.

Alle maggiori spese, inerenti la fabbricazione delle monete da lire 1.000 non previste dai normali stanziamenti di bilancio, si farà fronte con una quota non superiore a lire 50 milioni, derivante dai proventi della emissione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SARAGAT

RUMOR - COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli* REALE